



Decreto Dirigenziale n. 294 del 20/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 - PARTE QUARTA TITOLO PRIMO - AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI UMIDI MEDIANTE BIOACCELERATORE PRESSO L'IMPIANTO ASI DEL COMUNE DI CALITRI (AV) DITTA : SI.AM SICUREZZA AMBIENTALE S.R.L.-

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., all'art. 208, disciplina le procedure per il rilascio della "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";
- Che il citato Decreto 152/06 e ss.mm.ii., all'art. 211, disciplina le procedure per il rilascio della "Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione";
- Che la L.R. n.4 del 14 aprile 2008 detta le " Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifiche dei siti inquinati";
- Che le Delibere della G.R della Campania n. 778 e n. 1411, rispettivamente dell'11/05/2007 e del 27/07/2007, prescrivono le procedure per l'approvazione dei progetti e le modalità per il rilascio delle autorizzazione per l'esercizio degli impianti di stoccaggio, smaltimento, recupero di rifiuti, di cui agli artt. 208 e segg. del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Che, con istanza acquisita agli atti del Settore in data 16/12/2009 prot. n 1090573, il Dr. Salvatore Urciuolo - C.F. RCL SUT 51E08 G629R, nella qualità di legale rappresentante della SI.AM Sicurezza Ambiente S.r.l., Part. IVA 02579240645, con sede legale in Avellino alla Via Largo Ponte Ferriera n. 77, ha richiesto, ai sensi degli artt. 208 e 211 del D.Lgs 152/06, il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione ed esercizio di un impianto di ricerca e sperimentazione, da realizzarsi nel Comune di Calitri (AV), presso l'area di pertinenza degli impianti di depurazione di proprietà del Consorzio ASI della Provincia di Avellino;
- Che detto impianto prevede il trattamento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e degli scarti dell'alimentazione, mediante l'ausilio di tecnologie innovative che prevedono, tra l'altro, l'utilizzo di un bioacceleratore;
- Che attualmente gli impianti di depurazione ubicati nell'area del Consorzio ASI del Comune di Calitri sono gestiti dal Consorzio Gestione Servizi S.C.a.r.l di Avellino;
- Che il Consorzio Gestione Servizi S.C.a.r.l., con nota prot. n. 470/09 del 28/04/2009, ha espresso parere favorevole alla sperimentazione del trattamento con bioacceleratore dei RSU organici presso l'impianto ASI;
- Che con Contratto di comodato d'uso gratuito, stipulato in data 14/12/2009 e registrato in data 07/05/2010, il Consorzio ASI della Provincia di Avellino ha concesso alla Società SI.AM S.r.l. di Avellino C.F. 02579240645, l'uso a tempo determinato, dell'area necessaria per la gestione dell'impianto di che trattasi;
- Che con la citata istanza è stato trasmesso il progetto, a firma del Dr. Chim. Salvatore Urciuolo, che prevede la realizzazione di un impianto di trattamento della frazione umida dei rifiuti urbani e degli scarti di alimentazione da avviare, previo particolare procedimento, al vicino impianto di depurazione di proprietà del C.G.S. S.C.a.r.l.;
- Che la Commissione Tecnica Istruttoria, appositamente convocata in data 26/03/2010 per effettuare l'esame degli atti tecnici presentati, ha rilevato che gli stessi debbono essere conformi a quanto previsto dall'allegato "1" della DGRC n. 1411 del 27 luglio 2007;
- Che questo Settore, con nota del 29/03/2010 prot. n. 0277709, ha comunicato alla ditta interessata i rilievi mossi dalla citata Commissione Tecnica Istruttoria nella seduta del 26/03/2010, richiedendo, con la stessa nota, l'invio di atti integrativi;
- Che l'apposita Commissione Tecnica Istruttoria nella seduta del 14/06/2010, ha concluso l'istruttoria esprimendo il proprio parere favorevole avviando gli atti alla Conferenza dei Servizi;
- Che la Conferenza dei Servizi, del 29/06/2010, tenutasi ai sensi degli art. 208 e 211 del D.Lgs 152/06 ha espresso parere favorevole, con prescrizione, per la realizzazione dell'intervento, subordinando l'emissione del provvedimento autorizzativo alla produzione di apposito elaborato che individuasse l'area destinata a deposito temporaneo, da gestirsi in conformità all'art. 183 del D.Lgs.152/06;
- Che la Società SI.AM Sicurezza Ambientale S.r.l. con nota acquisita agli atti di questo Settore prot. n. 2010.0606044 del 15/07/2010 ha, riscontrato quanto prescritto dalla succitata Conferenza dei Servizi inviando, tra l'altro, l'elaborato progettuale richiesto.

Preso Atto che il progetto si compone dei seguenti principali documenti:

- n. 2 relazioni tecniche a firma dott. chim. Salvatore Urciuolo;
- corografia scala 1:25.000 e planimetria 1:5.000 con la localizzazione dell'area;

- planimetria dell'insediamento in scala 1:200 e della viabilità interna;
- schema di flusso;
- elaborato grafico di idonea recinzione e di barriera di protezione ambientale lungo il perimetro;
- relazione impatto acustico;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- relazione sulla valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/08);
- particolari esecutivi;
- contratto di comodato d'uso gratuito;
- piano regolatore territoriale delle aree ASI;
- parere favorevole C.G.S. S.c.a.r.l.
- dichiarazione di accettazione dell'incarico di Direttore Tecnico da parte del dott. chim. Salvatore Urciuolo;
- dichiarazione che l'attività non comporta utile economico e che il trattamento non supera le 5 T/g;

CONSIDERATO

- Che la Commissione Tecnica Istruttoria, esaminato il progetto, ha espresso, in data 14/06/2010, parere favorevole;
- Che la Conferenza dei Servizi, tenutasi presso questo Settore in data 29/06/2010, ha espresso parere favorevole, con prescrizione, per la realizzazione dell'intervento;
- Che la stessa Società nell'istanza ha dichiarato che l'attività sperimentale avrà una durata massima di due anni, non comporterà alcun utile e prevede un trattamento non superiore a 5 tonnellate al giorno di rifiuti, così come prescritto dall'art. 211 del D.Lgs 152/06 per tali tipologie di attività sperimentali;
- Che la Società Si.AM Sicurezza Ambientale S.r.l. ha stipulato con la Assicurazione "City Insurance" la polizza fidejussoria per una garanzia di Euro 375,00 (trecentosettantacinque), prescritta, per tale impianto, dalla D.G.R.C. n. 1411 del 27/07/2007, indicando, quale beneficiario il Presidente della Giunta Regionale della Campania;
- Che è stata rilasciata da questo Settore l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs 152/06;
- Che la Società SI.AM. Sicurezza Ambientale S.r.l. ha trasmesso con nota acquisita da questo Settore in data 14/06/2010 prot. n. 2010.0511525 il Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio Rep.Econ. Amm.vo n. 168144;
- Che la stessa Società con la predetta nota ha inviato l'attestazione del versamento di Euro 520,00 intestato sul c/c 21965181 a favore della Regione Campania – Servizio Tesoreria Napoli, quali spese amministrative per istruttoria, di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/06.

RITENUTO

1. che, in conformità alle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi tenutasi il 29/06/2010, sussistano le condizioni per procedere al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di ricerca e sperimentazione per il trattamento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata e degli scarti di alimentazione previsto nel Comune di Calitri, presso l'area di pertinenza degli impianti di depurazione di proprietà del Consorzio ASI della Provincia di Avellino.

VISTO

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4;
la Legge Regionale n. 4 del 14 aprile 2008;
le Deliberazioni di G.R.C. n. 778 dell'11/05/07 e n. 1411 del 27/07/07;
il verbale della Conferenza di Servizi del 29/06/2010;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, dalla Commissione Tecnica e dalla Conferenza dei Servizi, nonché dalla dichiarazione di conformità resa dal Responsabile del Procedimento;

DECRETA

- 1) RITENERE la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) PRENDERE ATTO degli esiti della Conferenza di Servizi ed uniformandosi ad essa;
- 3) APPROVARE, ai sensi degli artt. 208 e 211 del D.Lgs. 152/06, il progetto per la realizzazione di un impianto di ricerca e sperimentazione per il trattamento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e degli scarti dell'alimentazione in ditta: SI.AM. Sicurezza Ambientale S.r.l. iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato Agricoltura, di Avellino – Ufficio Registro delle Imprese – C.F. e numero di iscrizione: 02579240645 a far data 13/11/2008 - iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo: 168144;
- 4) AUTORIZZARE, la medesima ditta, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 152/06 a realizzare e gestire l'impianto di cui sopra con sede dell'attività di ricerca e sperimentazione in Calitri (AV) Consorzio ASI, presso l'area dell'impianto di depurazione di pertinenza C.G.S. S.c.a.r.l., per complessivi 1833 m², nella persona del legale rappresentante, dott. Salvatore Urciuolo nato a Pietrastornina (AV) l' 8/05/1951 residente a Mercogliano (AV) in via Papa Giovanni XXIII, 12,
- 5) STABILIRE che:
 - l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto della normativa vigente in materia e delle indicazioni e nell'ambito del progetto definitivo approvato;
 - la ditta prima dell'inizio dei lavori dovrà acquisire, ove necessari, tutti i permessi, le autorizzazioni e le concessioni di legge che dovranno essere trasmesse tempestivamente a questo Settore;
 - tutti gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - le opere previste nell'elaborato progettuale approvato dovranno essere ultimate nel termine massimo di mesi sei dalla data di emissione del presente decreto;
 - la ditta "SI.AM. Sicurezza Ambientale S.r.l.", al termine dei lavori, e anche nel caso di un loro completamento in anticipo rispetto al tempo massimo previsto, provvederà a dare comunicazione al Settore Ecologia Tutela Ambiente della Regione Campania di Avellino e all'Amministrazione Provinciale di Avellino che espletterà i controlli di competenza;
 - l'Amministrazione Provinciale di Avellino, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs.152/06 provvederà, decorso il termine fissato per la realizzazione dei lavori e successivamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori, alla verifica della corrispondenza degli stessi con il progetto approvato e che il verbale relativo al predetto controllo sarà trasmesso tempestivamente dalla medesima Amministrazione Provinciale al Settore Regionale Ecologia di Avellino;
 - sarà individuata successivamente, e comunicata con raccomandata, anche via fax, la data di effettivo inizio dell'attività autorizzata con il presente provvedimento, il cui esercizio, risultando già corrisposta l'apposita garanzia finanziaria, può essere intrapreso solo dopo che lo scrivente Settore ha acquisito l'attestazione di conformità delle opere eseguite al progetto definitivo approvato rilasciato dalla Provincia di Avellino, di cui al punto precedente;
 - il rilascio del titolo autorizzativo sarà, comunque, subordinato al preventivo accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi in capo alla ditta richiedente;
 - la durata della presente autorizzazione unica (in conformità all'art. 211 comma 2 del D.Lgs. 152/06) è di due anni salvo proroga che può essere concessa previa verifica dei risultati raggiunti e non può, comunque, superare altri due anni;
 - allo scadere della gestione la ditta dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area con l'impiego di specifiche tecniche di ingegneria ambientale al fine di garantire la fruibilità del sito;

PRECISARE che:

- l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo a corredo dell'istanza così approvato in sede di Conferenza di Servizi;
- la quantità massima di rifiuto trattabile non deve superare le 5 (cinque) Tonnellate al giorno e nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06;
- la tipologia del rifiuto ammissibile al trattamento: Codice CER 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense);

l'esercizio dell'attività, fatte salve eventuali nuove disposizioni, è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- le attività di gestione dell'impianto non devono comportare utile economico;
- l'impianto e l'accesso allo stesso devono essere autonomi e separati da quello del C.G.S. S.C.a.r.l. ;
- eventuali colaticci devono essere raccolti e smaltiti a norma di legge; è inibito il collegamento diretto all'impianto C.G.S. S.C.a.r.l.;
- il convogliamento alla vasca di ossidazione dell'impianto C.G.S. S.C.a.r.l. deve essere dedicato e facilmente ispezionabile;
- il gestore deve comunicare semestralmente il report della sperimentazione a questo Settore, all'ARPAC e alla Provincia;
- devono essere utilizzate le opportune cautele ai fini della sicurezza ed incolumità degli addetti, nonché per evitare l'insorgenza di problemi igienico sanitari ambientali;
- lo stoccaggio in contenitori fuori terra e i criteri di gestione devono rispettare quanto previsto dalle Deliberazioni di G.R.C. n. 778 del 11 maggio 2007 e n. 1411 del 27 luglio 2007;
- i contenitori fissi o mobili dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso o svuotamento;
- i contenitori o serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo pari al 10% e devono essere dotati di dispositivi antitraboccamento;
- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
- per le emissioni sonore nell'ambiente esterno debbono essere rispettati i limiti previsti dalla vigente normativa di inquinamento acustico;
- ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate agli Enti territorialmente competenti (Regione, Provincia, Comune, ARPAC ed ASL);
- deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti evitando rilasci nell'ambiente ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti;
- devono essere rispettate le norme di prevenzione e sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione degli elementi nocivi;
- tutti gli scarichi idrici ricadenti nell'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, dovranno essere conformi e autorizzati secondo la normativa vigente;
- la movimentazione dei rifiuti deve essere annotata nell'apposito registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06 – Le informazioni contenute nel registro sono rese accessibili in qualunque momento alle autorità di controllo;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, di cui all'art.193 del D.Lgs.152/06, devono essere smaltiti da ditte autorizzate e conferiti a soggetti regolarmente autorizzati alle attività di gestione degli stessi;
- i decreti autorizzatori e la documentazione in forza della quale sono stati emessi debbono essere sempre custoditi durante lo svolgimento dell'attività, anche in copia, presso l'impianto e resi accessibili in qualunque momento alle autorità di controllo;
- il presente provvedimento è soggetto a sospensione e successivamente a revoca nel caso risultino modifiche all'impianto non autorizzate, nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di ripetute violazioni, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

- l'interruzione dell'attività dell'impianto a seguito manutenzione ordinaria e straordinaria o causata da emergenze, guasti o malfunzionamenti, deve essere immediatamente comunicata al Settore Ecologia di Avellino e agli Enti territorialmente competenti al controllo, così come deve essere comunicata la notizia di riavvio dell'impianto;
- di specificare espressamente (ai sensi dell'art. 3⁴ della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

CUSTODIRE il presente provvedimento, anche in copia (in uno agli elaborati in forza dei quali lo stesso è stato rilasciato), presso l'impianto e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

NOTIFICARE il presente Decreto Dirigenziale alla ditta "SI.AM. Sicurezza Ambientale S.r.l. presso la sede legale in Avellino - Largo Ponte Ferriera 77;

TRASMETTERNE copia all'A.G.C. Ecologia, Disinquinamento, Tutela dell'Ambiente e Protezione Civile Napoli, al Comune di Calitri (AV), alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. di Avellino, all'A.S.L AV, all'Autorità di Bacino della Puglia, alla Comunità Montana Alta Irpinia, all'ASI, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

INOLTRARLO alla Segreteria della Giunta e al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione integrale sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad Interim
(Dr. Luigi Rauci)